

COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA
PROVINCIA DI CUNEO

**Regolamento
per l'applicazione
della Tassa sui rifiuti (TARI)**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 23.07.2020

Sommario

<i>TITOLO I – Disposizioni generali</i>	3
Art. 1 Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 - Soggetto attivo.....	3
<i>TITOLO II – Presupposto e soggetti passivi</i>	3
Art. 3 - Presupposto per l'applicazione del tributo	3
Art. 4 - Soggetti passivi.....	5
Art. 5 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti.....	5
Art. 6 - Esclusione dall'obbligo di conferimento.....	6
Art. 7 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	7
Art. 8 - Superficie degli immobili	8
<i>TITOLO II - Tariffe</i>	9
Art. 9 - Costo di gestione	9
Art. 10 - Determinazione della tariffa.....	9
Art. 11 - Articolazione della tariffa.....	10
Art. 12 - Periodi di applicazione del tributo.....	10
Art. 13 - Tariffa per le utenze domestiche	11
Art. 14 - Occupanti le utenze domestiche	11
Art. 15 - Tariffa per le utenze non domestiche	12
Art. 16 - Classificazione delle utenze non domestiche	13
Art. 17 - Tributo giornaliero	14
<i>TITOLO III - Riduzioni e Agevolazioni</i>	14
Art. 18 - Riduzioni per le utenze domestiche.....	14
Art. 19 - Riduzioni per le utenze non domestiche.....	15
Art. 20 - Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo.....	15
Art. 21 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio.....	16
Art. 22 - Altre riduzioni o agevolazioni	17
Art. 23 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni.	17
<i>TITOLO IV - Dichiarazione, Accertamento e Riscossione</i>	17
Art. 24 - Obbligo di dichiarazione	17
Art. 25 - Contenuto e presentazione della dichiarazione	18
Art. 26 - Poteri del Comune	19
Art. 27 – Riscossione	20
Art. 28 – Accertamento	21
Art. 29 – Sanzioni	22
Art. 30 – Interessi.....	22
Art. 31 – Rimborsi	23
Art. 32 - Somme di modesto ammontare	23
Art. 33 – Contenzioso	23
Art. 34 - Trattamento dei dati personali	23
<i>TITOLO V – Disposizioni finali e transitorie</i>	24
Art. 35 - Entrata in vigore e abrogazioni	24
Art. 36 - Clausola di adeguamento.....	24
Art. 37 - Disposizioni transitorie.....	24
<i>ALLEGATO A – Categorie utenze non domestiche</i>	25
<i>ALLEGATO B – Quadro esemplificativo delle variazioni d'ufficio più ricorrenti</i>	26

TITOLO I – Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, istituisce e disciplina la TARI (Tassa sui rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, in applicazione di quanto disposto dall'art. 1, commi dal 639 al 705 della legge n. 147/2013 e s.m.i., (rivisti dall'art. 1, c. 780 della legge n.160/2019), stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria ed è destinata a finanziare i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi delle norme che regolano la materia.
3. La tariffa TARI è commisurata alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158/1999 e s.m.i. ed emanate dall'ARERA (Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico) in applicazione dell'art. 1, comma 527 della legge 27.12.2017, n.205 e s.m.i..
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge nazionali vigenti di riferimento.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune di Castiglione Tinella nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo medesimo, sempre che detti immobili rientrino nel perimetro territoriale di effettuazione del servizio comunale in privativa e quindi usufruiscano direttamente del servizio. In caso contrario il tributo può essere riscosso dal Comune limitrofo nel cui perimetro di servizio hanno accesso i suddetti immobili. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – Presupposto e soggetti passivi

Art. 3 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, la detenzione o l'occupazione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilabili.

2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della TARI.

3. Si intendono per:

a) **locali**, comunque denominati, esistenti in costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, posseduti o detenuti oggettivamente idonei all'uso, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se di fatto non utilizzati e/o non conformi alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale;

b) **aree scoperte**, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi terrazze, campeggi dancing e cinema all'aperto;

c) **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione e loro pertinenze;

d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

4. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, per civili abitazioni, i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

5. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

6. Nel caso di utenza condominiale, quindi non disattivabile, deve essere dichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali.

7. Sono comunque tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.

8. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 4 - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, detenga od occupi a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, o ne realizzi il presupposto impositivo, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie. E' comunque fatta salva l'applicazione del tributo in capo al proprietario o possessore anche per periodi superiori a sei mesi qualora questi ne faccia esplicita richiesta di accollo ai sensi dell'art. 2 della legge n. 212/2000, come disciplinato dall'art.1 del D.L. n.124/2019 e s.m.i..
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e aree scoperte di uso comune e per i locali e aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il gestore dei servizi comuni all'interno del centro commerciale integrato è responsabile in solido, con i singoli detentori dei locali in uso esclusivo, per il pagamento della Tari.

Art. 5 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano la produzione di rifiuti urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi a rete costituiscono presunzione semplice della detenzione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti ;
 - b) le unità immobiliari destinate ad utenze non domestiche prive di arredi, impianti, attrezzature e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete per le quali non risultano rilasciate da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o dichiarazioni dal titolare a pubbliche autorità. La presenza anche di uno solo degli elementi sopra indicati costituisce presunzione

semplice della detenzione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti;

c) fabbricati danneggiati, inagibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

d) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;

e) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche e telefoniche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

h) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

l) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 6 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 5.

Art. 7 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Si ha la produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia estemporanea, bensì avvenga con una certa ciclicità, frequenza, ricorrenza, stabilità, regolarità. Si ha la produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione di assimilati, esclusivamente con riferimento alla superficie di sua produzione e non sull'intera superficie occupata.

2. Nel caso di attività produttive che diano luogo in via continuativa e prevalente a rifiuti speciali non assimilabili agli urbani a norma di legge, sono esclusi dalla tassazione anche i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta i magazzini vale a dire gli spazi di un locale o area scoperta dedicati alla funzione di stoccaggio e conservazione di materie prime e di merci utilizzate nel processo produttivo e collegate all'attività di produzione di rifiuto speciale non assimilato. In caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il Comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, oltre alla tassa dovuta per l'intero anno solare. Resta fermo l'assoggettamento dei magazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive di rifiuti assimilati, dei magazzini di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica, dei magazzini di deposito di merci e/o mezzi di terzi.

3. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli. Restano comunque soggetti i locali destinati alla manipolazione, valorizzazione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

4. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati nella deliberazione di assimilazione dei rifiuti - "rifiuti speciali per quantità".

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività (codice ATECO), la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) fornire idonea planimetria, sottoscritta da tecnico abilitato e/o dal legale rappresentante, nella quale devono essere riportate le superfici per le quali si chiede l'esclusione del tributo, dettagliando le caratteristiche delle stesse;

c) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti speciale differenziati prodotti nell'anno e avviati al recupero tramite accordi privati, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento e / o il recupero ai sensi dell'art. 1, comma 661 presso imprese a ciò abilitate.

6. Nel caso in cui non venga prodotta la documentazione richiesta l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.

Art. 8 - Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della legge n. 147/2013 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della TARES nell'anno 2013 e infine della TARI dal 01.01.2014.

2. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 648 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.

3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro.

4. Per i distributori di carburante sono soggetti alla TARI i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina.

5. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

TITOLO II - Tariffe

Art. 9 - Costo di gestione

1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano economico finanziario (PEF) predisposto dal "gestore" che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero i singoli servizi che lo compongono, in ossequio alle prescrizioni applicative della disciplina tariffaria (MTR) approvate dall' Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA. Le procedure relative alla predisposizione del PEF, dei relativi atti correlati, nonché l'approvazione e validazione sono definiti da specifici provvedimenti dell'Autorità a cui il Comune e i gestori sono tenuti ad uniformarsi.

3. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio.

4. A norma della legge n. 147/2013, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo, ovvero sia dal totale del PEF deve essere sottratto il contributo ricevuto annualmente dal MIUR.

Art. 10 - Determinazione della tariffa

1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158/1999.

3. Le tariffe della TARI da applicare alle utenze domestiche e non domestiche sono

approvate annualmente dal Consiglio comunale in conformità al piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti di cui al precedente articolo 9.

4. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 504/1992 ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 11 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali e in base al D.P.R. n. 158/1999.

Art. 12 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata entro il termine di legge o previsto dall'art. 25 del presente regolamento.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all'art. 25, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni del tributo saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 13 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del D.P.R. n. 158/199, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del D.P.R. n. 158/1999.
3. Per le pertinenze delle utenze domestiche si applica solo la parte fissa della tariffa, in ragione dello stesso numero di occupanti dell'abitazione.
4. Nel caso di più unità abitative contigue e comunicanti tra loro, condotte dal medesimo soggetto, si applica solo la parte fissa della tariffa.
5. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
6. In detta sede, il Consiglio comunale può non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b dell' allegato 1 al D.P.R. n.158/1999, tale facoltà è esercitabile sino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n.205.

Art. 14 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf e le badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di n. 1 unità, fatto salvo il conguaglio in base alla dichiarazione di variazione di cui al successivo art. 25,

riportante la situazione del nucleo familiare così come risultante dal registro della popolazione del comune di residenza, nonché alle verifiche d'ufficio.

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un (1) occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

7. Le superfici dei locali utilizzati come attività di bed & breakfast, i cui titolari siano privi di partita IVA e ubicati all'interno dell'unità immobiliare di residenza del proprietari, si considerano ai fini della determinazione della tariffa utenze domestiche con un numero di occupanti pari al numero dei componenti il nucleo familiare, risultanti dall'anagrafe del Comune, incrementato del numero corrispondente ai posti letto di disponibili nelle unità immobiliari utilizzate per l'attività di B&B.

Art. 15 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del D.P.R. n. 158/1999.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del D.P.R. n. 158/1999.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

4. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Consiglio comunale in sede di deliberazione delle tariffe, potrà fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27

dicembre 2017, n. 205, adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a , 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento.

Art. 16 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nel D.P.R. n. 158/1999.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti (es. magazzini e depositi agricoli, società cooperative agricole, ecc.)
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. L'attività di bed & breakfast esercitata in immobili ad uso abitativo diversi da quello di residenza del proprietario e ogni altra attività ricettiva esercitata in immobili ad uso abitativo condotte da titolare di partita IVA, si considerano, ai fini dell'applicazione della tariffa, utenze non domestiche classificate nella categoria di attività n. 5a, indicata nell'allegato A) al presente regolamento.
8. Per la tassazione delle superfici di immobili adibiti dal proprietario dell'azienda agricola ad attività di agriturismo classificabili come utenze non domestiche, sono suddivise nelle categorie di attività n. 5a e n. 6a indicate nell'allegato A) al presente regolamento, tenuto conto della presenza o meno del ristorante.
9. I locali potenzialmente idonei alla produzione di rifiuti sui quali non sussiste temporaneamente l'esercizio di una specifica attività, sono classificati nella categoria di attività n. 4a, indicata nell'allegato A) presente regolamento.
10. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata ad una o altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 17 - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentata del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche e, a partire dalla sua entrata in vigore, dall'eventuale entrata sostitutiva, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni di cui all'articolo 21 (inferiori livelli di prestazione del servizio); non si applicano invece le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 18 e per le utenze non domestiche di cui all'articolo 19.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione.

TITOLO III - Riduzioni e Agevolazioni

Art. 18 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
 - b) abitazioni occupate da cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE): la riduzione viene quantificata applicando la tariffa per un unico occupante.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La suddetta dichiarazione sarà valida anche per

gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto interessato di dichiarare tempestivamente il venir meno delle condizioni che ne danno diritto.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio aerobico individuale dei propri scarti organici ai fini del riutilizzo domestico del materiale prodotto si applica una riduzione del 20% sulle sole unità immobiliari iscritte o iscrivibili al Catasto edilizio urbano nella categoria A. La riduzione è subordinata all'iscrizione all'albo dei compostatori mediante presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo, nell'anno di riferimento, secondo le disposizioni contenute nell'apposito regolamento comunale.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 19 - Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La suddetta dichiarazione sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto interessato di dichiarare tempestivamente il venir meno delle condizioni che ne danno diritto.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 20 - Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della TARI proporzionale alla quantità di rifiuti avviata al riciclo.

2. Per “riciclo” si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera u), del D. Lgs. 152/2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1, in ogni caso non superiore al 30% della quota variabile dovuta dall’utenza, viene calcolata a consuntivo ed è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati (con esclusione degli imballaggi secondari e terziari) avviata al riciclo per il 100% del costo unitario Cu di cui al punto 4.4., Allegato 1, del DPR 27.4.1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).
4. Sono esclusi dal calcolo della riduzione di cui al presente articolo i “rifiuti riciclati”, che siano prodotti su superfici già escluse dall’applicazione del tributo TARI.
5. Al fine del calcolo della riduzione in oggetto, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell’anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’articolo 193 del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. Tutta la documentazione in oggetto verrà sottoposta a controllo da parte del soggetto gestore del servizio, al fine di verificarne la congruità dei dati in essa contenuti.

Art. 21 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste al di fuori del perimetro di raccolta.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 22 - Altre riduzioni o agevolazioni

1. Qualora emergano esigenze normative, disposizioni dell'Autorità ARERA o necessità a carattere eccezionale, il Consiglio comunale in sede di determinazione e approvazione annuale delle tariffe TARI, potrà stabilire ulteriori agevolazioni o riduzioni anche se non previste od in deroga al presente regolamento.
2. La deliberazione consigliare, adeguatamente motivata, dovrà dettare i criteri applicativi e indicare la relativa copertura finanziaria.

Art. 23 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Sono applicabili non più di due riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione della riduzione precedentemente considerata.

TITOLO IV - Dichiarazione, Accertamento e Riscossione

Art. 24 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 25 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. Per l'applicazione della TARI restano confermate le superfici dichiarate e/o accertate in precedenza ai fini della TARES o della TARSU.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;

b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;

c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;

d) il titolo in virtù del quale avviene il possesso o la detenzione dei locali e delle aree;

e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esenzioni.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;

d) il titolo in virtù del quale avviene il possesso o la detenzione dei locali e delle aree;

e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

6. Nel caso di attività di B&B il titolare deve precisare nella dichiarazione il numero dei posti letto di cui dispone l'unità immobiliare ricettiva;

7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita a mezzo posta, fax o e-mail. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

8. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

9. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree, da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di cessazione, deve contenere tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. A tal fine si considera idonea prova di cessazione:

- ✓ la dimostrazione dell'avvenuta cessazione di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete e l'assenza di arredi, impianti e attrezzature per l'immobile in questione;
- ✓ la presenza di un soggetto subentrante nel medesimo locale a qualsiasi titolo;
- ✓ in caso di locazione, la lettera di disdetta del relativo contratto se debitamente notificata al proprietario-locatore e copia del contratto di locazione oggetto di disdetta o, in alternativa, ricevuta di registrazione della cessazione del contratto eseguita presso l'Agenzia delle Entrate.

10. In caso di presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

11. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

12. Qualora l'utente non proceda, entro i termini previsti, all'inoltro della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il Comune per tutte le notizie, informazione e atti di sua competenza che modifichino la banca dati, anche incidendo sull'applicazione del tributo, attiva immediatamente la procedura per la modifica d'ufficio, al fine di garantire una banca dati costantemente aggiornata, procedendo secondo le indicazioni di principio di cui alla Tabella B allegata al presente Regolamento che riporta il quadro esemplificativo delle operazioni più ricorrenti.

Art. 26 - Poteri del Comune

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale,

compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali e aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998, in base al disposto dell'articolo 1, comma 646, della legge 147/2013 .

Art. 27 – Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti/avvisi di pagamento che, in base alle dichiarazioni presentate e agli accertamenti notificati, specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale.

2. Gli inviti/avvisi inviati contengono, oltre all'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree tassate, la destinazione d'uso, le tariffe applicate, l'importo delle singole rate e le rispettive scadenze, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. L'avviso di pagamento può essere inviato per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo.

3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno due rate di cui una con scadenza il 16 dicembre . La prima due rata è dovuta a titolo di acconto e determinata in misura pari al 50% della tassa rifiuti dovuta per l'anno precedente, mentre l'ultima rata viene calcolata a saldo sulla base delle tariffe stabilite per l'anno di riferimento.

4. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi in un numero massimo di tre rate, con scadenze indicate nell'avviso di pagamento.

5. Il tributo TARI per l'anno di riferimento è versato al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (F24), ovvero mediante altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali presenti nella piattaforma "pagoPA".

7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, saranno conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo mediante conguaglio compensativo. Nel caso di incapienza si provvederà ai relativi rimborsi. In alternativa il Comune potrà inviare appositi avvisi di pagamento a seguito di dichiarazioni originarie di inizio possesso/detenzione presentate dopo l'emissione degli avvisi di pagamento; in tal caso il versamento del tributo è effettuato in tre rate con scadenze indicate nei medesimi avvisi.

8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede all'invio a mezzo raccomandata AR di un sollecito di pagamento contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato, con addebito delle spese di spedizione.

9. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs n. 446/1997 o al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 del D.L. n. 193/2016.

Art. 28 – Accertamento

1. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai controlli operati in base ai precedenti commi, nonostante l'invio del sollecito di pagamento previsto dal comma 8 dell'art. 27, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, a norma dell'articolo 1, commi 161 e 162, della legge n. 296/2006 e dell'articolo 1, comma 792 e seguenti della legge n. 160/2019.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tassa sui rifiuti, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso (60gg), e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento. L'avviso è sottoscritto dal funzionario designato dal Comune per la gestione della TARI. La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge

549/1995. Le notifiche degli avvisi di accertamento sono effettuate, quando possibile, anche tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo disponibile sul portale INI-PEC.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 29 – Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50,00 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta (50) al cento (100) per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 26, comma 2, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs. n. 472/1997.

Art. 30 – Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 31 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro (180) centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con il tributo dovuto per gli anni successivi, a meno che non si verifichi una causa di cessazione dell'obbligazione tributaria, nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento generale delle entrate tributarie.

4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 29, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 32 - Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, legge n.296/2006 e s.m.i., non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a Euro 12,00 per anno d'imposta.

Art. 33 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/1992 s.m.i..

2. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Art. 34 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati ai sensi del Regolamento UE/2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003 e del D.Lgs. n. 101/2018, in materia di trattamento dei dati personali.

TITOLO V – Disposizioni finali e transitorie

Art. 35 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il previgente regolamento IUC – Imposta unica comunale - parte TARI.

Art. 36 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 37 - Disposizioni transitorie

Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità relative alla Tassa Rifiuti (TARI) entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO A – Categorie utenze non domestiche

Categoria	Sotto categoria	Descrizione
1		Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2		Campeggi, distributori carburanti
3		Stabilimenti balneari
4		Esposizioni, autosaloni
	4 a	Magazzini senza vendita, ricovero mezzi agricoli, aree scoperte operative
5		Alberghi con ristorante
	5 a	Agriturismi con ristorante
5		Alberghi senza ristorante
	6 a	Agriturismi senza ristorante Bed & Breakfast
7		Casa di cura e riposo
8		Uffici, agenzie
9		Banche e istituti di credito - Studi professionali
10		Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11		Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12		Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13		Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14		Attività industriali con capannoni di produzione
15		Attività artigianali di produzione beni specifici
16		Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17		Bar, caffè, pasticceria
18		Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19		Plurilicenze alimentari e/o miste
20		Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21		Discoteche, night club

ALLEGATO B – Quadro esemplificativo delle variazioni d’ufficio più ricorrenti

Tipologia informazione	Casistica	Termini della modifica
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia (intestatario) e aggiornato il numero dei componenti
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con un solo occupante	Il tributo viene intestato al proprietario dell’immobile come immobile a disposizione
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario o ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia e aggiornato il numero dei componenti
Decesso	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante	Il tributo viene intestato “agli eredi di
Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante	Il tributo rimane intestato alla stessa persona come casa a disposizione